CAMERA DEI DEPUTATI N. **2932**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate

Presentato il 21 dicembre 1996

(Relatore: **CASINELLI)**

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 30 gennaio 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 2932.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti del relatore 1.1 (nuova formulazione), 2.1 (nuova formulazione), 3.6, 3.1, 3.5, 4.1, 4.01 (nuova formulazione), 5.1 (nuova formulazione), 5.01, 5.02, 5.03 (nuova formulazione) e Dis. 1.01.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE
—

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante disposizioni urgenti in materie di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate.

TESTO
DELLA COMMISSIONE
—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ART. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, e 1° ottobre 1996, n. 513. In particolare restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, relativamente alle attività e alle procedure di seguito elencate e limitatamente ai periodi individuati per le singole fattispecie:

***a)* operazioni di pagamento e di completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, effettuate dal funzionario incaricato dal CIPE dal 3 aprile 1996 al 1° dicembre 1996, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, dei citati decreti-legge n. 186 del 1996, n. 306 del 1996, n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;**

***b)* utilizzo, per il periodo dal 3 aprile 1996 al 1° dicembre 1996, del contingente**

di 30 unità di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dei citati decreti-legge n. 186 del 1996, n. 306 del 1996, n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;

c) **affidamento, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1º dicembre 1996, dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dei citati decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;**

d) **attività del commissario *ad acta* per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1º dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dei citati decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;**

e) **utilizzo, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1º dicembre 1996, degli stanziamenti disponibili presso i comuni, provenienti dal fondo di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per le opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, nel rispetto dei costi massimi fissati dal CIPE, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dei citati decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;**

f) **attività di definizione in via amministrativa del contenzioso insorto per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, svolta fino al 1º dicembre 1996 dal commissario straordinario e connessa corresponsione del trattamento di missione spettante, nonché utilizzo di personale da parte dello stesso commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 5 dei citati decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 1996, di cui all'avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1996;**

g) **divieto, per il periodo dal 1º luglio 1996 al 1º dicembre 1996, di notifica di domande arbitrali o giudiziarie e sospensione per lo stesso periodo dei giudizi in corso, ivi comprese le procedure esecutive, e di tutti i relativi termini sostanziali e processuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dei citati decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996; inefficacia degli atti posti in essere in violazione di tale divieto;**

h) **utilizzo, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1º dicembre 1996, di procedure e poteri già attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE da parte degli enti proprietari, ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dei citati decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996; utilizzo, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1º dicembre 1996, da parte degli enti proprietari, di personale del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dei medesimi decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996; convenzioni stipulate dagli enti proprietari, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1º dicembre 1996, con strutture tecnicamente idonee o con professionisti esterni per lo svolgimento di determinate attività specificamente individuate, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dei citati decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996.**

2. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO.

MODIFCAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

–

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *1.* Ai fini del completamento delle procedure connesse al trasferimento agli enti destinatari delle opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, delle operazioni di pagamento e dell'attività di rendicontazione, nonché per la definizione in via amministrativa delle controversie con i concessionari per la realizzazione degli interventi di cui al citato titolo VIII, il Ministro del bilancio e della programmazione economica nomina, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un commissario straordinario, il quale subentra altresì dalla data della sua nomina nelle funzioni residuate alla competenza del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al medesimo titolo VIII. Con successivi decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base delle risultanze delle relazioni presentate dal commissario straordinario ai sensi del comma 4 del presente articolo e dell'articolo 2, comma 4, saranno stabiliti i termini, non posteriori al 31 dicembre 1997, entro i quali dovranno essere completate le procedure di trasferimento delle opere agli enti destinatari, le operazioni di pagamento e l'attività di rendicontazione, nonché i termini, non posteriori al 31 dicembre 1998, entro i quali dovranno essere esaurite le attività di definizione del contenzioso di cui all'articolo 2.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, con il decreto di nomina del commissario straordinario è trasferito alla struttura dello stesso il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 3 aprile 1996. Con il medesimo decreto può essere trasferito alla struttura del commissario straordinario, in relazione alle professionalità necessarie, personale della regione Campania, del comune di Napoli, degli enti destinatari delle opere o di altri enti pubblici nel limite massimo di 25 unità. Tale ultimo personale è collocato in posizione di comando previa intesa con l'ente di provenienza. Per lo svolgimento della propria attività il commissario straordinario si avvale altresì di non più di due consulenti giuridici, di cui uno scelto nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica adegua il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario e i conseguenti oneri finanziari in relazione allo stato di attuazione degli adempimenti di cui al comma 1. Le somme in tal modo recuperate sono riassegnate per le finalità di cui all'articolo 5.

3. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al commissario straordinario, al personale assegnato alla sua struttura e ai consulenti giuridici di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 950 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, relativamente all'anno 1997, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 5 e, relativamente all'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data della nomina, il commissario straordinario effettua una ricognizione completa dello stato delle procedure relative alle competenze già di spettanza del funzionario incaricato dal CIPE, con particolare riguardo alla situazione dei trasferimenti delle opere agli enti destinatari, e la trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Parlamento. Successivamente, ogni tre mesi, trasmette ai medesimi soggetti una relazione sull'attività svolta in relazione alle suddette procedure ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *1*. Il commissario straordinario procede alla ricognizione completa di tutte le controversie con i concessionari per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni, in corso dinanzi al giudice ordinario, amministrativo o a collegi arbitrali, di quelle decise con lodo arbitrale impugnabile ai sensi di legge o con sentenze non passate in giudicato, nonché di quelle per le quali ancora non sia stato instaurato giudizio. Tale ricognizione deve concludersi entro tre mesi dalla data di nomina del commissario. Sulla base dell'istruttoria svolta, acquisito il parere del consulente giuridico appartenente ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato, che ha valore sostitutivo del parere previsto dall'articolo 13 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e dei pareri di cui all'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla opportunità di definire la controversia, il commissario straordinario formula proposta di definizione in via amministrativa relativamente alle controversie aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995. La proposta tiene conto delle decisioni giudiziali o arbitrali già intervenute. La definizione è pari al 20 per cento delle somme oggetto del contenzioso per le quali non sia stato instaurato giudizio o arbitrato al 2 agosto 1996, al 40 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti al ruolo anteriormente al 2 agosto 1996 ovvero di giudizi dinanzi a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e al 70 per cento delle somme già riconosciute con sentenza o lodo arbitrale impugnati o impugnabili a norma di legge. Al fine della definizione in via amministrativa, il commissario straordinario determina l'importo da offrire alla controparte esclusivamente sulla base delle richieste basate su riserve tempestivamente e regolarmente presentate.

2. La definizione in via amministrativa delle controversie determina in particolare l'estinzione di ogni attività processuale, la nullità delle decisioni adottate e libera da ogni vincolo le somme pignorate, anche presso terzi. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, sulle somme da corrispondere si applica l'interesse legale.

3. Non può procedersi alla definizione in via amministrativa di cui al comma 1 quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali sono in corso indagini penali per irregolarità nella esecuzione dei lavori. Tale divieto cessa al 30 giugno 1997 qualora a tale data non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio ed opera fino all'archiviazione dell'indagine penale ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento ovvero di condanna o della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

4. Il commissario straordinario trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Parlamento i risultati della ricognizione di cui al comma 1; successivamente, ogni tre mesi, trasmette ai medesimi soggetti una relazione sullo stato di attuazione dell'attività di definizione in via amministrativa di cui al presente articolo ».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: « insorte » *è sostituita dalle seguenti:* « con i concessionari »;

al comma 2, dopo le parole: « competenza arbitrale, », *sono inserite le seguenti:* « da qualunque soggetto esercitata, »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per i collegi arbitrali che non abbiano ancora depositato il lodo, o il cui lodo, benché depositato, sia impugnato o impugnabile a norma di legge, i compensi, se non ancora liquidati, sono determinati applicando la tariffa professionale in vigore per gli avvocati e per i procuratori, approvata con il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, ridotta del 30 per cento ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *1.* Gli atti e le domande giudiziarie di cui all'articolo 3, comma 1, sono notificate al commissario straordinario presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e all'ente destinatario dell'alloggio o dell'opera oggetto dell'intervento, cui compete la legittimazione passiva in giudizio.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

3. L'articolo 22, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 224, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è abrogato ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — *1.* Relativamente alle controversie aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, suscettibili di definizione in via amministrativa ai sensi dell'articolo 2, fino alla conclusione della definizione stessa non possono essere notificate domande arbitrali o giudiziarie e i giudizi in corso, anche cautelari ed esecutivi, e tutti i relativi termini sostanziali e processuali sono sospesi, al fine di consentire l'esercizio delle attività di cui al citato articolo 2, comma 1. In relazione a tali controversie, ogni attività processuale dinanzi a giudici ordinari, amministrativi, speciali o arbitrali, eventualmente svolta nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui al precedente periodo, è nulla e priva di ogni effetto nei confronti dell'amministrazione o di terzi, ivi compresi i terzi pignorati.

2. I concessionari che alla data del 30 giugno 1997 non abbiano ricevuto proposta di definizione in via amministrativa possono diffidare il commissario straordinario a formulare la proposta stessa; decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida i concessionari possono riassumere o iniziare il giudizio. Nel caso di mancato esercizio del potere di diffida i concessionari possono riassumere o iniziare il giudizio a decorrere dal 31 luglio 1997.

3. La sospensione di cui al comma 1 non opera nei casi di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, la sospensione opera a decorrere dalla cessazione del divieto di cui alla medesima disposizione. Qualora entro sessanta giorni dalla cessazione del divieto il concessionario non riceva proposta di definizione in via amministrativa della controversia, egli può iniziare o riassumere il giudizio decorsi i successivi trenta giorni, ovvero, qualora eserciti il potere di diffida di cui al comma 2 del presente articolo, decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida stessa ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *1.* Gli oneri relativi alla definizione in via amministrativa delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, risultanti dalle attività di cui all'articolo 2, nel limite massimo di lire 450 miliardi, sono posti a carico del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere e a quello derivante dall'articolo 1, comma 3, relativamente all'anno 1997, nel limite massimo di lire 450 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1996 e a lire 250 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1996 e 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. — *1.* A parziale modifica dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, i comuni contermini a Napoli, sia per quanto concerne i nuovi alloggi sia per quelli oggetto di intervento di recupero edilizio eventualmente in corso di esecuzione sul proprio territorio, con decreto emanato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica su loro esplicita richiesta, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono subentrare in tutti i rapporti giuridici all'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli, ottenendo, all'atto del trasferimento, la titolarità degli alloggi da realizzare, unitamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire. Nel caso di esercizio di tale facoltà, i comuni procedono al completamento e al collaudo delle operazioni in corso entro il termine previsto.

ART. 5-*ter*. — *1.* Al fine del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli enti proprietari, in persona dei sindaci e dei rispettivi rappresentanti legali, si avvalgono delle procedure e dei poteri già attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE.

2. Al medesimo fine del completamento delle operazioni in corso, ivi compresa l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, previa intesa, del personale del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, nonché del personale della struttura del commissario straordinario eventualmente non confermato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, penultimo periodo. Tale ultimo personale è assegnato agli enti con provvedimento del commissario straordinario.

3. In caso di accertata carenza di organico, gli enti possono altresì stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee o con professionisti esterni per lo svolgimento di determinate attività specificamente individuate. Eventuali oneri sono a carico delle disponibilità di bilancio degli enti medesimi.

ART. 5-*quater*. — *1.* Le commissioni di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. Le commissioni di collaudo operano con la presenza della maggioranza dei componenti. Nel caso di reiterato mancato raggiungimento della maggioranza dei presenti, le commissioni di collaudo sono integrate, fino al raggiungimento di tale maggioranza, da professionisti, iscritti nei rispettivi albi professionali, all'uopo nominati dal commissario straordinario ».

Decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 299 del 21 dicembre 1996* (*).

Disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con successivi decreti-legge, e da ultimo con il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, sono state emanate disposizioni urgenti per una breve proroga della gestione del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi posterremoto di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché per prevedere una specifica disciplina per la definizione in via amministrativa del contenzioso;

Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996, ha affermato il principio della illegittimità costituzionale dei provvedimenti di urgenza riproducenti, nella forma e nella sostanza, disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti e che di conseguenza non è possibile riproporre le disposizioni del citato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513;

Ritenuto, peraltro, che a causa del vuoto normativo determinatosi, è sopravvenuta una ragione di straordinaria necessità ed urgenza, dipendente dal fatto che numerosi alloggi non sono stati ancora e non possono essere presi in consegna dagli enti destinatari a motivo della scadenza – che retroagisce al 1° gennaio 1996, paralizzando tutte le istruttorie effettuate nel periodo di proroga – della gestione degli interventi da parte del funzionario incaricato dal CIPE, con impossibilità per detti enti di provvedere essi stessi all'esame e alla valutazione della predetta documentazione, stante la carenza di adeguate strutture tecnico-amministrative;

Considerato che in base alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la competenza a conoscere le controversie derivanti dagli interventi in questione è stata attribuita a collegio arbitrale, senza possibilità di declinatoria per nessuna delle parti, in evidente contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità delle norme di legge che prevedono forme di arbitrato obbligatorio;

(*) Vedi anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1996.

Ritenuto, peraltro che, stante la disponibilità di bilancio e la situazione di impossibilità di difesa da parte delle amministrazioni pubbliche convenute nelle procedure arbitrali che hanno portato ai lodi di condanna, sia necessario prevedere un pagamento parziale a favore delle imprese, subordinando l'eventuale saldo al riesame in sede di impugnazione dinanzi al giudice ordinario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il funzionario incaricato dal CIPE resta in carica fino al 30 giugno 1997 ai fini del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, ivi compresa la consegna della documentazione e rendicontazione, nonché per l'istruttoria delle controversie e i pagamenti di cui all'articolo 2.

2. Il funzionario incaricato dal CIPE si avvale del personale in servizio presso la struttura alla data del 3 aprile 1996, del personale della prefettura, nonché di personale della regione, del comune di Napoli o di altri enti pubblici già in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 dicembre 1994, nel limite massimo di 25 unità. Tale ultimo personale è collocato in posizione di comando previa intesa con l'ente di provenienza.

3. Il funzionario incaricato dal CIPE si avvale altresì di non più di due consulenti giuridici per l'istruttoria del contenzioso.

4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le indennità spettanti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. Il relativo onere, valutato in lire 550 milioni per l'anno 1997, è posto a carico dello stanziamento di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 2.

1. Il funzionario incaricato dal CIPE provvede al pagamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 50 per cento delle somme portate da lodi arbitrali o da sentenze di condanna dell'Autorità giudiziaria ordinaria esecutivi ma impugnati o ancora impugnabili, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno

1995, nel limite massimo di lire 200 miliardi per l'anno 1996 e di lire 250 miliardi per l'anno 1997, ivi compresi gli oneri di cui all'articolo 1.

2. Il suddetto pagamento è subordinato alla prestazione di fidejussione bancaria a prima richiesta a favore del creditore, con le quali sia garantita la restituzione delle somme pagate all'esito della pronuncia definitiva sull'impugnazione.

3. Fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia in via definitiva sulla controversia, non può procedersi ad azione esecutiva per la esecuzione delle pronunce di cui al comma 1 e le procedure esecutive che fossero state iniziate per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono estinte e le somme pignorate, anche presso terzi, sono liberate da ogni vincolo.

ARTICOLO 3.

1. Le controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario.

2. È fatta eccezione per le controversie arbitrali, in cui il collegio si sia costituito in data anteriore al 2 agosto 1996, le quali, salvo che vi sia stata declinatoria della competenza arbitrale, ovvero nullità della clausola compromissoria o della costituzione del collegio, continuano ad essere di competenza del collegio arbitrale.

ARTICOLO 4.

1. Gli atti e domande giudiziarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono notificate al funzionario incaricato dal CIPE presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e all'ente destinatario dell'alloggio o dell'opera oggetto dell'intervento.

ARTICOLO 5.

1. Agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si provvede, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1996 e a lire 250 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1996 e 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come rideterminata dalla tabella F della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

2. Le risorse così quantificate sono trasferite nella contabilità speciale aperta al funzionario incaricato del CIPE con il n. 1400 e sono utilizzate per i pagamenti di cui agli articoli 1 e 2 sia per le controversie relative alle aree interne del comune di Napoli che per quelle relative alle aree esterne.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

DDL13-2932A
Lire 500